

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F.

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0000640	27/03/2024

OGGETTO: Tribunale di Bari, Sezione III Civile – R.G. n. 14233/2018. Esecuzione sentenza n. 4342/2023.


PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. N.RO 20240000724 DEL 25/03/2024 COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 7 (sette) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 3 (tre) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 10 (dieci) PAGINE

DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE


Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.


Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 27/03/2024 17:18 Luigi FRUSCIO	 Firmato Digitalmente il 27/03/2024 17:24 Luigi ROSSI

Il Segretario	Il Direttore Generale F.F.
 Firmato Digitalmente il 27/03/2024 17:30 Raffaele IORIO	 Firmato Digitalmente il 27/03/2024 17:27 Luigi FRUSCIO

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **27/03/2024**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
Firmato Digitalmente il 27/03/2024 17:32

Domenico ROVETO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO:	Tribunale di Bari, Sezione III Civile – R.G. n. 14233/2018. Esecuzione sentenza n. 4342/2023.
-----------------	--

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Vista la Deliberazione del Direttore Generale F.F. n. 573 del 19.03.2024, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Direttore della Struttura Burocratico Legale, avv. Edvige Trotta, che attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, considera e determina quanto segue:

PREMESSO che

- con atto di citazione notificato in data 09.10.2018, gli attori in proprio e in qualità di genitori esercenti la responsabilità sui figli minori, citavano innanzi al Tribunale Civile di Bari (R.G. n. 14233/2018), chiedendo la condanna dell'Ente e di altri due sanitari, al risarcimento integrale del danno derivante da asserite condotte colpose loro imputabili;
- la ASL BA si costituiva ritualmente in giudizio, contestando in fatto e in diritto la domanda, chiedendone il rigetto; si costituivano, altresì, i sanitari convenuti, i quali a loro volta chiamavano in garanzia le rispettive Compagnie Assicuratrici che anche si costituivano, contestando la domanda proposta dagli attori;
- la causa era istruita mediante acquisizione documentale, interrogatorio formale delle parti, prova testimoniale e CTU medico-legale, dalla quale emergeva un danno permanente a carico del figlio minore primogenito, imputabile ai soggetti convenuti.

RILEVATO che

- il Tribunale adito, con sentenza n. 4342 del 06.11.2023, facendo proprie le risultanze della consulenza medico-legale e in parziale accoglimento della domanda:
- condannava la ASL BA e uno dei sanitari convenuti in solido tra loro, al pagamento nei confronti del minore della somma di € 816.494,00 a titolo di danno non patrimoniale e di € 293.797,87 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, pari alla perdita della capacità lavorativa, oltre accessori come in motivazione;

- condannava, altresì, la ASL BA e il predetto sanitario, in solido tra loro, al pagamento nei confronti dei genitori di € 100.800,00 ciascuno, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre accessori come in motivazione;
- condannava, ulteriormente la ASL BA e il predetto sanitario, in solido tra loro, al pagamento nei confronti dei genitori di € 25.178,72, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, pari alle spese sanitarie già sostenute, oltre interessi al saggio legale, nonché € 60.000,00 a titolo di spese future, oltre interessi al saggio legale dalla sentenza sino al soddisfo;
- accoglieva la domanda di garanzia presentata dal suddetto sanitario nei confronti della propria Compagnia Assicuratrice e, per l'effetto, condannava quest'ultima a manlevare il sanitario nei limiti del massimale di polizza, degli importi che lo stesso sanitario era tenuto a corrispondere agli attori in ragione della dedotta responsabilità;
- rigettava la domanda di responsabilità e la conseguente domanda di risarcimento del danno proposta dai genitori, in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sul minore secondo genito;
- rigettava, altresì, la domanda proposta dagli attori in proprio e in veste di genitori esercenti la responsabilità genitoriale su entrambi i minori, nei confronti dell'altro sanitario convenuto, restando conseguentemente assorbita la domanda di garanzia formulata da quest'ultimo nei confronti della ASL BA e della propria Compagnia Assicuratrice;
- a titolo di spese di lite condannava la ASL BA unitamente al sanitario ritenuto responsabile e alla propria Compagnia Assicuratrice, in solido tra loro, al pagamento in favore degli attori, dei $\frac{3}{4}$ delle spese di lite, liquidate, complessivamente e per l'intero in € 62.434,60, di cui € 60.721,60 per compensi e € 1.713,00 per spese borsuali, oltre rimborso forfettario del 15%, CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Di Bari, dichiaratosi antistatario, e compensava tra le parti le spese residue, pari a $\frac{1}{4}$ delle dette somme, condannava, altresì, la Compagnia Assicuratrice che manlevava il predetto sanitario alla refusione in favore di quest'ultimo di tutte le spese legali sostenute per la propria difesa;
- poneva definitivamente a carico dei convenuti soccombenti le spese della CTU nella misura già liquidata in corso di causa;
- la sentenza in oggetto veniva notificata in forma esecutiva alla ASL BA in data 06.02.2024, sia nell'interesse di parte attrice, sia nell'interesse del legale antistatario;

CONSIDERATO che

- il legale di controparte nella persona dell'avv. A. Di Bari con nota pec del 13.11.2023, sollecitava il pagamento delle somme stabilite in sentenza, allegando relativa nota specifica;
- con nota prot. az. n. 22250 del 14.02.2024 la SBL inviava al legale degli attori il prospetto delle somme spettanti in base a quanto statuito in sentenza ed invitava, altresì, il predetto legale a fornire la documentazione necessaria ai fini dell'adozione dell'odierno provvedimento di liquidazione;
- con nota pec del 07.03.2024 assunta al prot. az. n. 34319/2024 l'avv. Di Bari trasmetteva la documentazione richiesta, ed in particolare l'autorizzazione del Giudice Tutelare all'incasso delle somme in favore del minore, unitamente alla copia dei documenti di riconoscimento in corso di validità dei beneficiari dei pagamenti, nonché le rispettive coordinate bancarie ove effettuare i pagamenti e copia della fattura n. 9/24 del 06.03.2024 emessa in favore dei propri assistiti, atti allegati non pubblicabili ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.

DATO ATTO che

- la ASL BA non procedeva all'impugnazione della sentenza in quanto priva di errori logici o giuridici da poter utilmente far valere in sede di appello; che la Compagnia Assicuratrice che manlevava il sanitario prestava acquiescenza alla sentenza in oggetto e che, pertanto, a conclusione dell'iter istruttorio, si ritiene di dover procedere alla liquidazione, delle somme stabilite nella sentenza n. 4342/2023 a titolo di risarcimento in favore di parte attrice e delle spese e competenze legali in favore del legale antistatario, per l'importo complessivo di € 828.034,13, come specificato nell'allegato modello privacy, parte integrante del presente provvedimento, atto non pubblicabile ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

Assunto quanto in premessa

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate di:

- prendere atto della sentenza n. 4342/2023 emessa dalla Terza Sez. Civile del Tribunale di Bari in composizione monocratica nell'ambito del giudizio R.G. n. 14233/2018, e per l'effetto, di:
- liquidare e conseguentemente pagare in favore del minore, la somma complessiva di € 643.116,38, come contabilizzata e riportata dettagliatamente nel modello privacy, parte integrante del presente provvedimento, atto allegato non pubblicabile ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii;
- disporre che il suddetto pagamento avvenga, in ossequio alla su menzionata autorizzazione del Giudice Tutelare presso il Tribunale Civile di Bari, emessa in data 07.03.2024, mediante accredito sul conto corrente intestato al minore, le cui coordinate bancarie sono state comunicate dal difensore giusta nota pec del 07.03.2024 prot. az. n. 34319/2024, atto allegato non pubblicabile ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii, previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis DPR n. 602/1973;
- liquidare e conseguentemente pagare in favore dei genitori, in proprio, la somma complessiva di € 162.196,72, come contabilizzata e riportata dettagliatamente nel modello privacy, parte integrante del presente provvedimento, atto allegato non pubblicabile ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii;
- disporre che il suddetto pagamento avvenga, mediante accredito sul conto corrente intestato ai genitori del minore, le cui coordinate bancarie sono state comunicate dal difensore giusta nota pec del 06.03.2024 prot. az. n. 33958/2024, atto allegato non pubblicabile ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii, previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis DPR n. 602/1973;
- liquidare e conseguentemente pagare in favore dell'avv. Di Bari, dichiarato distrattario, la somma complessiva lorda di € 22.721,03, come contabilizzata e riportata dettagliatamente nel modello privacy, parte integrante del presente provvedimento, atto allegato non pubblicabile ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii;
- disporre che il pagamento delle spese legali sopra indicate avvenga mediante accredito sul conto corrente intestato al suddetto professionista, le cui coordinate bancarie sono state comunicate dal difensore giusta citata nota pec del 06.03.2024 prot. az. n. 33958/2024, atto allegato non pubblicabile ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii, previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR n. 602/1973;
- stabilire che la spesa complessiva riveniente dal presente provvedimento pari ad € 828.034,13, venga imputata al conto aziendale n. 230.120.00020 "Fondo Rischi per

copertura diretta dei rischi”, come accantonata in sede di chiusura del bilancio dell’esercizio finanziario anno 2022;

- riservare a successiva e distinta nota le comunicazioni all’Area Gestione Risorse Finanziarie relative all’eventuale rilascio di somme rivenienti dalla differenza positiva tra accantonamento ed utilizzo;
- demandare per competenza l’esecuzione del presente provvedimento all’Area Gestione Risorse Finanziarie;
- trasmettere il presente provvedimento all’indirizzo di posta elettronica dell’avv. Di Bari, a cura della Struttura Burocratico Legale;
- trasmettere copia del presente atto all’U.O.C. Medicina Forense e Rischio Clinico per gli adempimenti relativi agli Obblighi Informativi dei dati e delle informazioni per il monitoraggio degli Errori in Sanità (SIMES);
- disporre che l’Area Gestione Risorse Finanziarie trasmetta alla S.B.L. copia dei mandati di pagamento esitati, in esecuzione della presente deliberazione.

Tutta la documentazione richiamata nel presente atto deliberativo è agli atti della Struttura Burocratico Legale.

fasc. n. 956/2015

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
23012000020 - F.do rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicuraz.)	2022	828.034,13

CONTIENE liquidazione NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione NON soggetta a pubblicazione

ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali





DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	U.O. Rischio clinico e Qualità
-----------------------------------	--------------------------------

PROPOSTA N.RO 20240000724 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20240000640 DEL 27/03/2024

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Pusateri Patrizia	 Firmato digitalmente il 26/03/2024 17:14
Dirigente PTA	Cazzolla Claudio	 Firmato digitalmente il 26/03/2024 17:18
Responsabile UOS/UOSD	Caputo Gaetano	 Firmato digitalmente il 27/03/2024 07:30
Direttore/Responsabile di Struttura	Trotta Edvige	 Firmato digitalmente il 27/03/2024 11:41